



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Determinazione n. 1140 /DG Prot. n. 21767/DG del 06 GIU. 2016

**Oggetto: Comune di Elmas CA
Deliberazione del C.C. n. 6 del 23.03.2016- Verifica di coerenza – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. del 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;
- VISTA la L.R. del 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme per la disciplina del personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16417/37 del 18.06.2014 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
- VISTA la L.R. del 20 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'articolo 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede la verifica di coerenza degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati, di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;
- VISTO il D.P.G.R. N. 26781/DecP/152 del 15 dicembre 2014 con il quale è stato ricostituito il C.T.R.U.
- VISTO il Piano Urbanistico del Comune di Elmas approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23.03.2016;
- VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio, trasmessa ai componenti del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica;
- VISTO il parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi in data 25.05.2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. *1140/b.G.*

DEL

06 GIU. 2016

DETERMINA

Art. 1) Il Piano Urbanistico del Comune di Elmas approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2016, è rimesso all'Amministrazione comunale al fine di rimuovere i vizi evidenziati, correggere ed integrare l'atto di pianificazione come di seguito specificato e, conseguente, procedere a deliberare, specificatamente, tutti gli elaborati integrativi del Piano.

I. per superare i rilievi di non coerenza diretta con norme legislative o contenute nel PPR e nel PAI, da recepire obbligatoriamente nel PUC e il cui contenuto si intende integralmente richiamato, il Comune dovrà

in relazione al dimensionamento del Piano

- rispettare, per quanto riguarda il dimensionamento generale, l'articolo 61 comma 1 lett. c) delle NTA del PPR, che orienta le azioni di trasformazione irreversibili per nuovi insediamenti al principio di minimo consumo del territorio e dell'articolo 21 delle NTA del PPR, a tal fine motivando o riconsiderando il parametro di 200 mc/ab visto che il parametro di 100 mc/ab previsto dal decreto 2266/U del 1983 (Decreto Floris) non è di fatto mai stato utilizzato come riferimento e che la insediabilità residua delle zone A, B, C, nelle quali, utilizzando un parametro inferiore si stima sia possibile insediare buona parte degli abitanti previsti.
- chiarire il sistema con cui sono stati calcolati i 1.750 abitanti non residenti, richiamando i documenti e i dati che hanno prodotto tale previsione di insediabilità.
- eliminare la previsione dei 500 abitanti dovuti ai flussi turistici in quanto non utilizzabili per il calcolo dal fabbisogno abitativo.
- produrre - a sostegno della scelta dell'amministrazione comunale di ampliare le aree da destinare ad attività produttive uno specifico elaborato di stima del fabbisogno di aree per le attività produttive, suddiviso per i vari settori, basato su un'analisi dettagliata di queste e dei servizi generali connessi che ne richiedono un ampliamento; a tal fine, occorre, esplicitare le attività della quota parte di popolazione, pari al 69% di quella attiva, che risulta impegnata in "altre attività" non meglio descritte.

in relazione alla struttura paesaggistica del Piano e agli strumenti di conoscenza atti al suo rilevamento e individuazione

- predisporre uno o più elaborati (*Carta degli ambiti di paesaggio di rilievo locale e progetto d'ambito*), anche cartografici, che colgano criticamente i vari aspetti che producono il paesaggio nelle sue componenti, a livello di territorio comunale, di valenza ambientale e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. *1140/D.G.*

DEL *06 GIU. 2016*

insediativa che, insieme alle valenze storico culturali e all'assetto infrastrutturale, integrino, elaborino e mettano in relazione le informazioni che sono state strutturate nelle fasi di riordino delle conoscenze. Tali elaborati dovranno individuare ulteriormente, gli ambiti per caratteristiche omogenee prevalenti su cui far convergere progetti e azioni guida di conservazione, se del caso, di restauro del paesaggio e/o di creazione di nuovi paesaggi, rispetto ai quali riordinare le NTA.

- rappresentare, con riferimento a quanto sopra, le componenti di paesaggio con valenza ambientale, effettuando una discesa di scala cartografica considerando gli studi effettuati sull'uso del suolo e sulla copertura vegetale, temi di base per la individuazione delle Componenti di Paesaggio Ambientali:
 - predisporre l'elaborato relativo alla classificazione della capacità d'uso del suolo.
 - predisporre lo studio sulla *Land suitability classification* riferendolo agli usi che considera rilevanti per il territorio in oggetto.
 - approfondire lo studio cartografico della *Carta della vegetazione*, individuando le tipologie di vegetazione a cui si fa riferimento e in particolare quelle della categoria "029" che interessa una discreta porzione di territorio comunale.
- censire e mappare le aree percorse da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, in ottemperanza Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che contiene divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di incendi boschivi, al fine di applicare i vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo.
- inserire nelle cartografie di tipo ambientale le fasce dei 150 dalle sponde per i fiumi iscritti all'elenco delle acque pubbliche e per quelli del PPR.
- specificare la disciplina a cui le perimetrazioni—dei beni, recepite dal PPR devono necessariamente riferirsi inserendola (articolo 18 delle NTA del PPR) nelle NTA del PUC.
- inserire nelle NTA il recepimento della normativa di Beni e componenti ambientali ed individuare misure di tutela e valorizzazione per eventuali emergenze ambientali che intendesse salvaguardare.

in relazione alla zonizzazione

- riportare le proposte sottozona A3, aventi caratteristiche architettoniche degli edifici diverse da quelle ascrivibili alla zona A, alla preesistente destinazione urbanistica B ai sensi e per effetto del DA 2266/U, non essendo ciò in contrasto con le NTA del PPR.
- eliminare dall'art. 5 delle NTA, la disposizione secondo la quale sarebbero da sottoporsi al parere della competente Soprintendenza gli interventi su "edifici segnalati di particolare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 1140/D.G.
DEL 06 GIU. 2016

interesse” per quanto non vincolati.

- riclassificare nell'originaria zona C le nuove zone B2b individuate *ex novo* nel piano e derivanti dai seguenti piani attuativi: Piano attuativo “Chapelle A”, Piano attuativo “Chapelle B”, Lottizzazione “S’Arriu”, Piano di zona “Gilliaquas”, Piano di zona in prossimità della Strada Statale 130, la zona B3 riclassificata B2b con assorbimento dell'area S di bordo già appartenente alla lottizzazione di zona C “S’Ortu ‘e Foxi”.
- dare atto di aver verificato, per le sottozone C2 – Piani di risanamento, tutte le condizioni di cui alla LR 23/85 ovvero: limiti temporali di cui all'art. 38; reperimento delle aree per la realizzazione di un piano per l'edilizia economico popolare rispondente possibilmente a un fabbisogno abitativo pari a quello soddisfatto con la volumetria realizzata abusivamente, di cui all'art.33. Fornire inoltre, un quadro completo riassuntivo dello stato amministrativo (riferimenti agli atti amministrativi di istituzione e perimetrazione, alle adozioni e convenzioni qualora vi siano, alle volumetrie, agli indici, ecc...) e attuativo e una rappresentazione cartografica.
- chiarire perchè alcune aree di lottizzazione risultino parzialmente edificate considerato che non risulta ancora stata stipulata la convenzione (per esempio la sottozona C3.1).
- recepire - per quanto attiene la sottozona C2.2 – Piano di risanamento Gilliaquas - nelle NTA, l'indicazione dell'ufficio SAVI la quale dispone che, in sede di redazione del piano attuativo, si debba provvedere alla VINCA e che il piano attuativo medesimo debba contenere “il progetto per la conservazione e il recupero delle aree e fasce naturali ancora esistenti e la rinaturazione delle aree degradate, in particolare quelle limitrofe allo stagno”.
- chiarire se il cosiddetto Piano attuativo Tanca ‘e Linnarbus rappresentato nella TAV. 17 – Indagine sull'ambito urbano – LA PIANIFICAZIONE VIGENTE: ZONE DI ESPANSIONE (PUC – Piani attuativi – Centro matrice – SIC) contraddistinto dal codice 12 risulta convenzionato in zona G o se si tratti di errore cartografico.
- fornire la ricognizione dell'eventuale edificato abusivo, quello sanato e quello sanabile, anche, ma non solo, con riferimento agli effetti dell'art. 4 comma 10 delle N.A. del PAI.
- verificare la compatibilità della zonizzazione urbanistica e relativa disciplina, producendo un elaborato con la sovrapposizione delle zone di rischio aeroportuale, quali scaturenti dalla Sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n.1360 del 2016.
- chiarire i termini per cui le aree standard S4 e S3 confinanti con le C3.1 e C3.2 devono essere pianificate insieme agli standard dei rispettivi piani attuativi, anche considerando che esse non sono attualmente di proprietà dell'amministrazione comunale. Occorre in generale chiarire e motivare perchè vengono richieste (art.7 NTA) convenzioni con cessioni straordinarie rispetto a quelle standard sia per la sottozona C3.1 che per quella



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. *1140 p.g.*

DEL 06 GIU. 2016

C3.2.

- richiamare, nell'art.7 delle NTA, quanto disposto dall'art.4 del DA 2266/U/83 in relazione alla quota parte della volumetria da destinarsi ai servizi connessi alla residenza e quella da destinarsi ai servizi pubblici che, qualora accettato il parametro di 192 mc/ab, andranno a ricalcolarsi proporzionalmente anziché sui 100 mc/ab sui 192 mc/ab stabiliti dal piano.
- eliminare, a chiusura dell'art. 7 delle NTA, la disposizione che consente la "realizzazione del sottotetto" quale "adeguamento funzionale e igienico-sanitario" in tutte le sottozone C indistintamente e, in quanto tale, sottratto al computo dei volumi.
- verificare esattamente quale sia il limite comunale nella zona nord del territorio affinché possa chiarirsi la localizzazione di alcune sottozone D in quanto appartenenti al Comune di Elmas o a quello di Assemini. A tal fine si richiama la nota della Direzione Generale degli Enti locali della RAS la quale ha notificato al Comune di Elmas, con Prot. N° 45087 del 22/10/2014, la procedura di aggiornamento affinché potessero esprimersi eventuali osservazioni alla proposta di aggiornamento.
- fornire, in relazione al Piano di risanamento DRU, tutti i riscontri previsti dalla normativa di riferimento. Tale riscontro potrebbe anche confluire nello stesso quadro riassuntivo generale già richiesto per le zone C inquadrate come aree da sottoporre a piano di risanamento, fatte salve le verifiche espressamente previste di cui all'art. 28 della LR 23/85 nel caso degli insediamenti produttivi abusivi localizzati in zone agricole ma non solo.
- sopprimere dall'art. 8 delle NTA il periodo: *"Le attività industriali, artigianali e commerciali che all'approvazione del P.U.C. risultino disperse nell'abitato o in zona rurale, sono di norma confermate, salvo l'obbligo di eliminare eventuali cause di inquinamento o di disturbo."* eliminare la previsione di attività di ristorazione in quanto non prevista nelle sottozone D. Limitare, inoltre, al solo alloggio per il custode la possibilità della residenza prevista in zona D.
- al fine di contrastare fenomeni di ulteriore frazionamento fondiario, e poiché il territorio agricolo mostra anche caratteristiche di altre sottozone oltre la E3, individuare le parti di territorio agricolo che possono essere incluse in sottozone diverse dalla E3 ed al contempo inserire misure volte a favorire la produttività delle aziende agricole operanti nel territorio.
- rendere conforme tutta la disciplina delle zone agricole alle disposizioni del DPGR n. 228/94 e dell'art. 26 della LR n. 8/2015
- chiarire la presenza di un complesso residenziale nella sottozona G1.13 atteso che la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. *1140/DG.*

DEL

06 GIU. 2016

destinazione urbanistica del PUC attualmente vigente è G (non è consentita l'edilizia residenziale).

- eliminare la disposizione secondo cui nelle sottozone G1.12, G1.13, G1.14, G1.15, G1.16 è consentita in maniera generalizzata e non correlata al servizio insediato, la residenza secondo una percentuale massima pari al 5% della volumetria realizzabile.
- eliminare dall'art.11 delle NTA la possibilità di trasformare l'*"edificato residenziale esistente"* con indice territoriale pari a 1,5 mc/mq, che implica quindi una pianificazione attuativa di tipo residenziale non compatibile in zona G.
- eliminare art.11 delle NTA la disposizione secondo cui nelle sottozone G1.10 e G1.11, qualora al previsto collegamento, a carico dei lottizzanti, tra le due sottozone si provveda invece con altri fondi, sia che siano essi pubblici sia che siano di altri privati, i lottizzanti sono obbligati a risarcire all'amministrazione comunale il costo dell'opera.
- reimpostare complessivamente l'Art.11 Servizi generali (pubblici e privati) escludendo la possibilità di destinazioni di carattere residenziale.
- adempiere alle prescrizioni impartite dal SAVI con Det. N° 17741 del 03/08/2011 che dispone che nelle NTA del PUC, per quanto riguarda le sottozone G4, G1.7 e G1.11, debbano essere introdotte prescrizioni con riguardo a specifiche tutele a protezione delle zone ZPS.
- riclassificare l'intera porzione territoriale che ricomprende il Sic - "Stagno di Cagliari, saline di Macchiareddu, laguna di Santa Gilla" ITB040023, nella zona H2. Attualmente, infatti, la zona H2 esclude alcune aree tutelate dal Sic.
- classificare in zona H anche i perimetri di tipo *Tc - Buffer zone - perimetro a tutela condizionata* degli elementi del patrimonio storico culturale diffuso.
- rivedere il calcolo degli *standard* utilizzando la tecnica urbanistica richiamata dalla normativa nazionale e regionale, senza ricorrere alla trasformazione delle zone C attuate in una scomposizione di zone B e standard:
 - strutturare le NTA secondo le disposizioni del DA 2266/U/83 prevedendo la suddivisione degli standard secondo la forma canonica inderogabile e quindi nella consueta ripartizione in S1, S2, S3, S4 a cui deve corrispondere la fissata dotazione minima. Per questo motivo occorre che nelle NTA del PUC tale ripartizione sia codificata anche in virtù del fatto che nelle C3 (ancora totalmente da pianificare) ci si scosta dalla quantità standard per avere rispettivamente 22 mq/ab e 25 mq/ab e nei piani di risanamento, dove sono da ristabilirsi gli equilibri (art. 37 della LR 23/85), occorre che siano chiare le disposizioni inderogabili.
 - chiarire come mai per l'attuazione delle aree S si siano indicati dei parametri edilizi, e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 1406/G
DEL 06 GIU. 2016

perché sia prevista l'attuazione da parte sia pubblica che privata, quali siano i meccanismi gestionali in caso dell'attuazione privata e perché in quest'ultimo caso ci sia una differenziazione di parametri.

- reperire gli standard necessari a coprire il fabbisogno o dimostri in quale modo garantisca, comunque, il soddisfacimento dello stesso.

in relazione al Piano di Assetto Idrogeologico del territorio

- esplicitare che il PUC recepisce i principi dettati dal PGR (Titolo V delle N.d.A. del PAI): in particolare, occorre imporre che ogni trasformazione d'uso del suolo, sia a livello di strumento urbanistico generale (PUC) che a livello attuativo, deve rispettare il principio di invarianza idraulica (art.47 delle NA del PAI); specificare che a livello attuativo, per gli ambiti di nuova trasformazione, dovranno essere disciplinate le modalità per rispettare del principio anche individuando l'ubicazione e la tipologia di infrastrutture necessarie allo scopo.
- estendere la disciplina stabilita per i piani attuativi delle nuove zone urbanistiche C3* (articolo 5 delle NTA), volta al rispetto del principio dell'invarianza idraulica (articolo 47 delle NA del PAI), ai piani attuativi di tutte le zone urbanistiche, soprattutto negli ambiti territoriali di nuova individuazione;

Il, per superare i rilievi di non coerenza con norme legislative di immediata applicazione, il Comune dovrà:

- adeguare complessivamente il R.E. alle disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia quali L.R. n. 23/1985, L.R. n. 8/2015, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 102/2014 etc.;
- integrare la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l'utilizzo di più corpi aziendali che in caso di edificazione a fini residenziali devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue;
- subordinare il rilascio di nuove concessioni per edifici residenziali agli imprenditori agricoli e alle imprese svolgenti effettiva e prevalente attività agricola e alla predisposizione di un piano aziendale che dovrà giustificare: le caratteristiche agropedologiche del fondo, in relazione all'attività produttiva prevista; le esigenze di residenzialità nel fondo, connesse all'attività aziendale proposta dal richiedente (articolo 84, comma 1, lettera b) delle NTA del PPR);
- implementare la disciplina delle attività agrituristiche con disposizioni conformi all'art. 9 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. *1140/DG.*

DEL

06 GIU. 2016

DPGR 228/94 e della L.R. n. 11/2015

- eliminare dal testo dell'art. 8 delle NTA le indicazioni riguardanti le specifiche sulle norme edilizie e sulle modalità di presentazione degli elaborati, e procedere all'inserimento, più appropriatamente, nel regolamento edilizio.
- eliminare dal testo delle NTA, art.8, le parti superflue quali specificazioni non pertinenti come ad esempio: " *i fabbricati appartenenti a società controllate possono essere realizzati in adiacenza nell'ipotesi in cui fanno parte di un unico sistema produttivo*".

III. per superare i rilievi di non coerenza interna, per la correzione di refusi e per garantire una migliore lettura del piano e un maggiore coordinamento con le Linee Guida Regionale si suggerisce di

- predisporre un elaborato che rappresenti il quadro logico del piano, attraverso l'articolazione in principi, obiettivi, azioni;
- utilizzare sempre la dicitura "Centro di antica e prima formazione" in luogo dell'espressione sintetica *centro matrice* in quanto è la prima che risulta utilizzata nel PPR.
- Correggere, nella legenda della cartografia Tav. 29, la dicitura relativa alle zone C2 identificate come "aree di espansione spontanea (interventi ante legge Ponte – Insediamenti abusivi)" limitandosi ai soli insediamenti abusivi in quanto in tali zone non sembrano risultare identificate altre aree se non quelle riconducibili a Piani di risanamento di cui alla LR 23/85.
- correggere la colonna della tabella in coda alla *Relazione illustrativa* che riporta come "Indice di affollamento" la volumetria residenziale disponibile per abitante, attribuita in mc/mq anziché in mc/ab; dare la definizione di tale indice nel Regolamento edilizio al fine di poterne attribuire un significato univoco.
- riportare, per quanto riguarda l'"indice di sfruttamento edilizio", non enunciato nella normativa regionale, la definizione e l'unità di misura nel regolamento edilizio in modo che sia possibile attribuire significati univoci.
- Differenziare, nelle cartografie e legende relative ai beni appartenenti al patrimonio storico culturale diffuso, gli elementi di questo identificabili come beni paesaggistici ai sensi del DLgs 42/2004 s.m.i., individuati e cartografati nel PPR, da quelli non aventi tali prerogative. Infatti, non è possibile attribuire la connotazione giuridica di bene paesaggistico a nessun "elemento" non ricompreso nel PPR.

A tali risultanze dovranno essere adeguate le parti delle relazioni specialistiche, storica e archeologica, laddove risultino contraddittorie rispetto a tale indicazione.

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari – Tel: 070 6064390 - Fax: 070 6064319

eell.urbanistica@regione.sardegna.it eell.urbanistica@pec.regione.sardegna.it

8/9



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 1340/D.G.

DEL 06 GIU. 2016

Art. 2) A partire dalla data di presentazione da parte della Amministrazione Comunale delle integrazioni richieste decorreranno nuovamente i novanta giorni previsti dall'articolo 31 della L.R. 7/2002, così come modificato dall'articolo 8, comma 9, della L.R. 1/2011.

La presente Determinazione è comunicata all'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. n. 31/98 ed è trasmessa al Comune per quanto di competenza.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni

Dir. Serv. Pianif. - Ing. Antonio Sanna
Resp. Settore - Geom. Carlo Corrias
Tecnico istruttore - Ing. Barbara Costa

AC

